

Edizione di sabato 11 agosto 2018

CRISI D'IMPRESA

Sovraindebitamento: l'insostenibile durata del piano del consumatore
di Massimo Conigliaro

CONTROLLO

I requisiti dell'indipendenza e dell'obiettività del revisore legale
di Francesco Rizzi

PENALE TRIBUTARIO

Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari reali
di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

Contributo digitalizzazione alle aziende: nuove scadenze
di Viviana Grippo

CRISI D'IMPRESA

Concordato preventivo prima soluzione per la crisi d'impresa
di EVOLUTION

FINANZA

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

CRISI D'IMPRESA

Sovraindebitamento: l'insostenibile durata del piano del consumatore

di Massimo Conigliaro

Acque chete e tempi lunghi in riva al Lago. Con una argomentata e convincente decisione il **Tribunale di Como** ha omologato un piano del consumatore con **dilazione a 20 anni** (decreto 24 maggio 2018, Est. Petronzi).

Il tema è delicato ed è stato oggetto di recente di un **vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale**, di cui abbiamo dato conto anche nell'ultima edizione del Master Breve Euroconference.

Invero, *in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire – si legge nella pronuncia del Tribunale di Como – l'interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale).*

Sulla materia si sono formati due orientamenti giurisprudenziali.

Il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di **durata anche assai rilevante**, non ha mancato di sottolineare la *ratio* della **L. 3/2012**, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei **diritti del consumatore** sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie.

Il primo orientamento ha ritenuto di ammettere piani del consumatore con dilazioni anche di **20, 25 o 30 anni** (**Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016**) ovvero di **18 anni** (**Tribunale di Napoli decreto 28.10.2015**) o di **10 anni** (**Tribunale Napoli, decreto 18.2.2017**).

I parametri presi in considerazione da tale impostazione sono stati quelli

- i tempi di rateazione nelle **imposte erariali** (di 72 o 120 rate) e
- l'**età del debitore**, rapportata alla **vita media** degli uomini (79,3) o delle donne (84,6).

In particolare, nei casi affrontati, i debitori risultavano **proprietari di immobili**, destinati a casa familiare e non inseriti nel piano del consumatore tra i beni da mettere a disposizione dei creditori, ritenendo di salvaguardare le esigenze abitative degli interessati e perseguito, così, quel fine sociale cui la **L. 3/2012** tende.

Inoltre, in tali pronunce si è rilevato che la **stagnazione del mercato immobiliare**, le difficoltà di conseguire **prezzi di vendita congrui in tempi accettabili** e, non ultima, la considerazione che le risorse dei debitori sarebbero state penalizzate dall'esigenza di **affittare un'abitazione** con evidente decremento di quelle disponibili per i creditori, inducono a ritenere non utilmente praticabile l'**alternativa liquidatoria**.

Il secondo orientamento ha invece **negato** l'ammissibilità del piano nei casi di termini di pagamento di 8 anni (**Tribunale Pistoia, decreto 28.2.2014**), di 12 anni (**Tribunale di Ravenna, decreto 10.3.2017**), di 15 anni (**Tribunale di Monza, decreto 2.4. 2014**), di 40 anni (**Tribunale di Pisa, decreto 05.7.2017**).

Alcuni Tribunali si sono determinati ad ammettere le procedure ponendo un **tempo massimo di ora 3 ora 5 anni** (**Tribunale di Rovigo, 13.12.2016; Tribunale di Milano, 27.11.16**) ora 7 anni, prendendo a parametro di riferimento le indicazioni della Cassazione (**n. 8468/2012**) o dall'**articolo 2, comma 2 bis, L. 89/2001 (Legge Pinto)** che garantisce una ragionevole durata del procedimento quantificandola in misura massima di **sei anni** per le **procedura concorsuali**.

Il Tribunale di Como ritiene che **non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti**, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovradebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della **L. 3/2012**, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovradebitamento, riconoscendo un'altra "chance"; e dall'altro solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Nel caso trattato, Il piano del consumatore si fondava su una **proposta dilazione del credito residuo** ancora vantato da un istituto di credito per l'acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale del debitore, con una **rateazione di 20 anni**, offrendo ai creditori il pagamento della complessiva somma di **euro 125.000**, quale capitale residuo con tasso di interesse fisso del 2,30% annuo, e con una **rata mensile costante di euro 650,27**, a fronte del valore stimato dell'immobile, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare, di euro 125.108,00 (con prezzo base stimato per il primo esperimento di vendita, applicata la riduzione forfetaria del 15%, in euro 106.341,80).

La banca si era **opposta alla omologa** del piano lamentando essenzialmente la **irragionevole durata della procedura**, articolata in 20 anni.

Tuttavia il Tribunale di Como **non ha accolto** le **osservazioni** dell'istituto di credito sostenendo che il mutuo in questione fu contratto nel luglio 2007: la prospettata **durata** risulta

compatibile con la **natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (mutuo fondiario)** che secondo la prassi bancaria raggiunge tempistiche anche di molto superiori a quelle indicate nel piano del consumatore in esame.

Dall'altro lato, sottolinea il Tribunale, il debitore ha offerto al creditore l'esatto **valore del credito residuo** ancora vantato dall'istituto di credito (125 mila euro, oltre interessi al 2,30%), ed addirittura una somma presumibilmente superiore a quella in ipotesi ritraibile dalla procedura esecutiva (anche in caso di vendita al primo esperimento, fissato al prezzo base di perizia di euro 106.341,80), *atteso che costituisce ormai un fatto notoriamente apprezzabile in termini statistici quello che gli utenti che si indirizzano verso il mercato delle vendite esecutive immobiliari usufruisce in maniera massiva della facoltà prevista dalla legge all'art. 571, II co. c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, quale offerta minima ammissibile.*

*Senza considerare che in caso di allocazione sul mercato dell'immobile non al primo esperimento di vendita, ma, secondo il dato statistico medio delle procedure esecutive immobiliari registrato presso la sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Como, negli **esperimenti di vendita successivi**, il valore di realizzo dell'immobile sarebbe insufficiente a garantire il soddisfacimento dell'intero credito, che invece nella proposta di piano del consumatore, è assicurato.*

*Diviene pertanto nel caso di specie non appagante, e dannoso per gli stessi interessi dei creditori, dilungarsi sull'attuale dibattito giurisprudenziale in ordine alla individuazione in astratto di un termine assoluto, da individuare quale parametro fisso rispetto al quale vagliare la meritevolezza delle procedure di sovraindebitamento, dovendosi invece preferire una **ponderata valutazione sulla singola fattispecie**.*

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

**CRISI D'IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO:
ACCORDO, PIANO DEL CONSUMATORE E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTROLLO

I requisiti dell'indipendenza e dell'obiettività del revisore legale

di Francesco Rizzi

L'**indipendenza** e l'**obiettività** sono senza ombra di dubbio requisiti **basilari** e **indispensabili** (specialmente ai fini del **corretto** esercizio dello **“scetticismo professionale”**) che un **revisore legale**, un **sindaco-revisore** o una **società di revisione** devono possedere.

Ciò è anche palesato dall'**ampio** spazio dedicato a tali requisiti dalle **fonti normative** e dai chiarimenti **prassi** di riferimento.

In particolare, la **normativa** e la **prassi** relativa ai suddetti requisiti è **contenuta**:

- negli [articoli 10, 10 bis, 10 ter e 17 D.Lgs. 39/2010](#) (il citato **articolo 17** è relativo agli **enti di interesse pubblico** identificati al precedente [articolo 16](#));
- nel **principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1**;
- nel **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200** sugli **“Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”**;
- nel **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220** sul **“Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio”**;
- nel **regolamento** adottato con il **D.M. n. 261 del 28.12.2012** ove, tra le **casistiche** che legittimano la **cessazione anticipata** dell'incarico di revisione per **revoca** o **dimissioni volontarie**, è indicata anche l'insorgenza di situazioni **lesive** dell'indipendenza;
- nei **principi adottati dal Mef** (sentita la Consob), elaborati dalle **associazioni** e dagli **ordini professionali congiuntamente** al Mef e alla Consob; principi che **ad oggi** sono ancora **in corso di predisposizione**.

Alla sola fattispecie di **sindaco-revisore** sono altresì **applicabili**, unitamente alle predette fonti, anche [l'articolo 2399 cod. civ.](#) (inerente l'indipendenza del collegio sindacale nello svolgimento delle funzioni di vigilanza) e le **norme di comportamento** del collegio sindacale di società **non quotate** edite a settembre del 2015 dal **Cndcec**.

Nel **rimandare** il lettore ad una più attenta ed **accurata** lettura delle predette norme e prassi, in questa sede si esporranno solamente gli **aspetti** ritenuti più **significativi**, cominciando proprio dal sottolineare come sia precipuo **dovere** del revisore accertarsi **“costantemente”**, durante **tutto** lo svolgimento dell'incarico, della **sussistenza** e della **permanenza** dei requisiti **dell'indipendenza** e dell'**obiettività**.

Il revisore **deve** infatti **verificare** il possesso di tali requisiti:

- nella fase di **accettazione** dell'incarico (primo incarico);
- nella fase di **mantenimento** dell'incarico (rinnovo dell'incarico);
- “durante il **periodo** cui si riferiscono i **bilanci** da sottoporre a revisione legale e durante il **periodo** in cui viene **eseguita** la revisione legale stessa” (cfr. [articolo 10, comma 1 bis, D.Lgs. 39/2010](#)).

Sempre in sintesi, per quel che invece concerne le **situazioni** idonee a **minacciare** o, peggio ancora, a **ledere** l'indipendenza, si specifica che il **revisore**:

- **deve** porre attenzione e **valutare** tutte quelle **relazioni dirette** e **indirette** che possono esistere tra **lui** e la “**rete**” di rapporti a lui **riferibile** e la **società** da assoggettare a revisione, tali da poter **insidiare** la propria indipendenza e obiettività di **giudizio** (relazioni d'**affari**, di **lavoro**, **familiari** o di ogni **altro genere**, sia dirette che indirette, purché **idonee** a minare la propria indipendenza ed obiettività);
- **deve astenersi** dalla revisione legale di una società in caso di:
 - **rischi** di **auto-riesame** (controllo di dati che **egli stesso** o altri soggetti appartenenti alla sua **rete** hanno contribuito a determinare),
 - **interesse personale** (conflitto di interessi),
 - esercizio di **patrocinio legale** (sia a **favore** che **contro** il soggetto sottoposto a revisione),
 - **familiarità** ovvero di **intimidazione** derivanti da relazioni **finanziarie**, d'**affari**, di **lavoro**, **personal** o di ogni **altro genere** instaurate tra la **società** da assoggettare a revisione legale e il **revisore** o la sua **rete** e dalle quali un **terzo soggetto**, informato, obiettivo e ragionevole, trarrebbe la **conclusione** che l'indipendenza del revisore risulti **compromessa**.

Al revisore legale è dunque richiesto di “**valutare**” e di “**documentare**” adeguatamente:

- il **possesso** dei requisiti di **indipendenza e obiettività**;
- l'eventuale presenza di **rischi** per la sua indipendenza e, nel caso della loro **sussistenza**, se siano state adottate **idonee misure** per **mitigarli** in maniera **efficace** (ovvero se siano stati adottati i cosiddetti “**sistemi di salvaguardia**”, consistenti nelle **misure** e nelle **procedure**, adeguatamente **documentate**, capaci di **proteggere** l'indipendenza del revisore dalle **potenziali** minacce).

Infine, per quanto attiene alla **documentazione** di tali attività, le **carte di lavoro** predisposte dal revisore **devono** essere in grado documentare:

- i **rischi** all'indipendenza e all'obiettività di giudizio che sono stati **indagati** ed eventualmente **rilevati**;
- le **misure**, le **direttive** e le **procedure** eventualmente **adottate** per **mitigare** i predetti rischi;
- la **dichiarazione annuale** della **propria** indipendenza e di quella del **personale** eventualmente impiegato nell'attività di revisione (in caso di **collegio sindacale**

incaricato della revisione legale, si specifica che tale dichiarazione annuale **deve** essere fatta anche dai **sindaci supplenti**);

- le **conclusioni** raggiunte circa la **valutazione** dell'indipendenza.

Per i **facsimili** da utilizzare si può fare riferimento a quelli **allegati** al manuale operativo **“Approccio metodologico alla revisione legale affidata a collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”**, pubblicato lo scorso aprile dal **Cndcec**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Special Event
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari reali

di Luigi Ferrajoli

La **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale**, con la recente [sentenza n. 26274 del 08.06.2018](#), è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi in tema di **misure cautelari reali**, questa volta applicate nei confronti di un socio di uno Studio Legale.

In particolare, nel caso di specie si versa in ipotesi di provvedimento di **sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p.** disposto dal Giudice per le indagini preliminari in ordine a somme di denaro e/o beni, fino alla concorrenza di una somma ben superiore al milione di euro, relativamente ai reati di **dichiarazione fraudolenta ex articolo 2 D.Lgs. 74/2000** e di **dichiarazione infedele**, reato previsto e punito dall'[articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#). In esecuzione del decreto erano state sottoposte a **sequestro** le somme presenti sui conti correnti dell'indagato e dello studio legale, oltre a terreni e fabbricati.

Il **Tribunale cautelare** ha confermato il sequestro per il reato di cui all'articolo 2, mentre ha annullato il citato provvedimento in riferimento al delitto di cui all'articolo 4, per assenza del **fumus delicti**, non potendosi fondare il menzionato requisito sulla semplice **presunzione legale** di cui all'[articolo 32, comma 1, D.P.R. 600/1973](#) e [articolo 51, comma 2 n. 2, D.P.R. 633/1972](#), per cui **“andrebbero considerati quali compensi tutti gli accrediti percepiti dal professionista nell'anno di imposta che non sia in grado di giustificare la provenienza”**.

In altre parole, secondo il Tribunale l'eliminazione del riferimento ai **“compensi”** voluto dal Legislatore in relazione al citato [articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) comporterebbe necessariamente **l'abolizione** dell'operatività dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) rispetto agli **accertamenti bancari** sui **conti correnti dei professionisti e lavoratori autonomi**, limitandone l'applicazione al solo **reddito di impresa**.

Avverso tale provvedimento il Procuratore generale ha presentato ricorso avanti la Suprema Corte, lamentando **violazione di legge** in relazione all'**applicazione di norma extrapenale**.

Il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso, evidenziando innanzitutto che le **presunzioni tributarie**, pur non potendo assumere il rango di prova delle violazioni penali contestate, sono comunque idonee a integrare il requisito del **fumus commissi delicti**, in assenza di elementi contrari.

Ciò posto, la Suprema Corte è poi passata ad analizzare il disposto di cui all'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#), affermando che il medesimo si applica anche ai professionisti e ai lavoratori autonomi, tuttavia **“all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del**

2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti. Ne consegue che i professionisti sono onerati di provare in modo analitico l'estraneità dei versamenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della **Corte Costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti**".

Secondo la giurisprudenza tributaria della **Corte di Cassazione**, la presunzione legale in esame si articola in due modalità:

- 1) i "dati ed elementi" relativi ai **rapporti bancari** sono utilizzabili nei confronti di **tutti i contribuenti** destinatari di accertamenti previsti dagli [articoli 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973](#);
- 2) la **presunzione legale** di considerare ricavi o compensi i versamenti e i prelevamenti può essere utilizzata nei confronti dei **soli titolari di reddito di impresa** (per i **prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo** si è già detto).

Ciò significa, evidentemente, che "mentre l'operazione bancaria di **prelevamento** conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di **versamento** hanno efficacia presuntiva di **maggior disponibilità reddituale** nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia adempiendo l'onere di dimostrare che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine".

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha concluso che "in tema di accertamento, **resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo**, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti".

Di quanto sopra il Tribunale del Riesame non aveva tenuto conto ai fini della sussistenza del *fumus commissi delicti*, per cui l'**ordinanza impugnata è stata annullata**.

Seminario di specializzazione

GLI ILLECITI SOCIETARI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Contributo digitalizzazione alle aziende: nuove scadenze

di Viviana Grippo

Con **Decreto 01.08.2018**, il Mise ha prorogato i termini per l'**ultimazione delle spese** ammissibili e l'invio della **richiesta di erogazione** dell'agevolazione.

Prima di elencare le nuove date occorre ripercorrere le **indicazioni normative**.

Al fine di agevolare l'adozione di **interventi di digitalizzazione** dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico il legislatore ha previsto la concessione di un **voucher**, ovvero di un **contributo a fondo perduto**, per le micro, piccole e medie imprese, di importo non superiore a 10 mila euro e comunque al massimo pari al 50%, del **totale delle spese sostenute** per l'acquisto di **software, hardware e/o servizi specialistici** atti a:

- **migliorare l'efficienza aziendale;**
- **modernizzare l'organizzazione del lavoro**, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- **sviluppare soluzioni di e-commerce;**
- fruire della **connettività a banda larga e ultralarga** o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di **formazione qualificata** del personale nel campo ICT.

Al fine di partecipare alla ripartizione delle risorse messe a disposizione, i contribuenti hanno presentato apposite **domande** entro la prorogata data del **12 febbraio 2018**. Successivamente, il Mise ha reso noto l'**elenco delle aziende** che sono rientrate nell'agevolazione: elenco tuttora visionabile sul sito istituzionale.

Individuata la propria presenza all'interno dei potenziali aenti diritto occorrerà affrontare l'**iter di assegnazione del bonus**.

L'impresa iscritta negli elenchi dei beneficiari deve presentare **apposita domanda di erogazione** per rendere definitiva la **partecipazione alla ripartizione delle risorse**.

A tale scopo, attraverso apposita **procedura telematica**, l'azienda dovrà presentare la **"richiesta di erogazione del voucher"** nella quale, tra gli altri dati, dovrà evidenziare:

- **l'unità produttiva** nel cui ambito il progetto è stato realizzato,
- **data di prenotazione del voucher,**
- **la data di inizio e fine progetto,**

- **data di ultimo pagamento,**

unitamente alla **documentazione di rendicontazione delle spese sostenute.**

A tale scopo si ricorda che andranno forniti:

- i **titoli di spesa** riportanti apposita dicitura (“*Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014*”). Per i progetti di spesa realizzati nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) la predetta dicitura dovrà essere integrata con la seguente “*Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020*”).
- gli **estratti dei conti correnti** da cui emergano i pagamenti,
- le **liberatorie** dei fornitori (si veda apposito fac-simile reperibile sul sito del Mise),
- il **resoconto** della realizzazione del progetto con riassunto delle spese sostenute.

Le date che l'azienda deve tener presente, come recentemente modificate, sono quindi le seguenti:

dal 13 marzo 2018 effettuazione delle spese (il 13 marzo è la prima data utile da inserire in fattura)
entro il 14 dicembre 2018 (dataultima data entro la quale effettuare le precedentemente fissata nel **14**spese (il 14 dicembre è l'ultima data utile settembre2018) da inserire in fattura)
dal 14 settembre 2018 ed entro il 14 marzoinvio della richiesta di erogazione 2019 (data precedentemente fissata nel **13**unitamente alla rendicontazione della dicembre 2018) documentazione

L'**erogazione del bonus** avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Seminario di specializzazione

QUESTIONI GIURIDICO TRIBUTARIE E OPPORTUNITÀ DA BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

Concordato preventivo prima soluzione per la crisi d'impresa

di **EVOLUTION**

Il concordato preventivo introdotto dagli articoli 160 a 186 bis L.F. è una procedura concorsuale di tipo giudiziale, che il legislatore ha messo a disposizione dell'imprenditore in crisi, per un verso, per perseguire il risanamento, per altro verso, per evitare che nei suoi confronti venga dichiarato il fallimento. Esso prevede la soddisfazione dei creditori anche parziale, sotto qualsiasi forma.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Crisi d'impresa", una apposita **Scheda di studio**.

Il presente contributo individua le peculiarità del concordato preventivo quale procedura concorsuale di tipo giudiziale, che consente all'imprenditore in crisi di evitare il fallimento.

Il **concordato preventivo** introdotto dagli **articoli 160 a 186 bis L.F.** è una **procedura concorsuale di tipo giudiziale**, che il legislatore ha messo a disposizione dell'**imprenditore in crisi**, per un verso, per **perseguire il risanamento**, per altro verso, **per evitare** che nei suoi confronti venga dichiarato **il fallimento**. Esso prevede la soddisfazione dei creditori anche parziale, sotto qualsiasi forma.

L'**accordo con i creditori** è soggetto ad **omologazione** da parte del Tribunale, con la quale si avvia l'esecuzione del piano stesso.

Con il **D.L. 83/2015**, convertito nella **Legge 6 agosto 2015, n. 132**, il legislatore ha apportato una serie di modifiche alla disciplina, al dichiarato scopo di perseguire **maggiori livelli di efficienza**, in particolare, all'**articolo 6**.

Viene ribadita la tendenza del Legislatore a preferire la conservazione dell'impresa piuttosto che la liquidazione delle sue componenti. In questo modo viene notevolmente disincentivato il concordato preventivo di natura liquidatoria prevedendo che possa essere proposto solo se

ricorrono due requisiti: l'apporto di risorse esterne, da parte di terzi, che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori concorsuali e, contestualmente, l'assicurazione del pagamento di almeno il 20% dei debiti chirografari. Tali misure appaiono sicuramente molto limitative, considerato che il concordato preventivo è stata finora la forma più utilizzata per evitare il fallimento dell'impresa.

L'introduzione della soglia di del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari nei concordati liquidatori, oltre all'eliminazione del criterio del silenzio assenso per l'approvazione del concordato, comporterà un riequilibrio tra le posizioni di debitori e creditori ed allo stesso tempo, ridurrà in maniera sostanziale il numero di procedure di concordato. La necessità di un apporto esterno che consenta un apprezzabile miglioramento della soddisfazione dei chirografari tende, infatti, a penalizzare i concordati preventivi più "ricchi", dove un apporto anche rilevante potrebbe risultare ininfluente mentre invece, in concordati con un modesto attivo disponibile, potrebbe rivelarsi determinante.

Il **debitore** può chiedere l'ammissione alla **procedura di concordato preventivo** se sussistono **due requisiti**:

- **presupposto oggettivo** ? rappresentato dallo **stato di crisi dell'imprenditore** (lo stato di crisi comprende anche lo stato di insolvenza);
- **presupposto soggettivo** ? per poter accedere a tale procedura, l'imprenditore deve essere **fallibile** e dunque possedere i requisiti di cui all'**articolo 1 L.F.** ("*imprese soggette al fallimento e concordato preventivo*").

Sinteticamente, i soggetti coinvolti sono:

- Il **Tribunale competente** è quello del **luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale**;
- Il **giudice delegato**;
- Il **commissario giudiziale**;

(in caso di liquidazione)

- Il **liquidatore**;
- Il **comitato dei creditori**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: secondo l'IMF, la crescita prosegue solida, ma meno sincronizzata e con un aumento di rischi al ribasso

- **Secondo il FMI la crescita globale è rimasta sostenuta, in linea con le attese e mediamente sopra al potenziale.**
- **Il saldo dei rischi si è spostato ulteriormente verso il basso**

Il FMI ha aggiornato le sue previsioni economiche rispetto a quelle di aprile 2018, incorporando gli sviluppi dei primi mesi del 2018. Il quadro che ne esce è quello di un'economia mondiale in crescita inalterata al 3,9% sia nel 2018 che nel 2019, grazie alla prosecuzione della crescita negli Stati Uniti (+2,9 nel 2018) e nei paesi emergenti (con una crescita che si conferma vicina al 5%). Nella prima metà del 2018 la crescita ha tratto impulso da politiche monetarie accomodanti nelle economie avanzate e dal significativo **stimolo fiscale negli Stati Uniti**, nonostante un **quadro di incertezza derivante dalla svolta protezionistica dell'amministrazione statunitense**. Nei prossimi due anni le economie avanzate continueranno a crescere sopra il potenziale. E' stata però rivista marginalmente al ribasso la crescita dell'Europa. A rallentare sono i grandi paesi dell'Eurozona come Germania, Francia e Italia (cresceranno nel 2018 e 2019 ma meno del previsto) e UK dove la congiuntura post-Brexit continua gradualmente a peggiorare. Per Francia e Germania il FMI registra il rallentamento senza offrire spiegazioni dettagliate. Per l'Italia il FMI cita l'aumento dello spread e l'incertezza sulle politiche economiche. Sullo sfondo, a pesare sul **rischio di revisioni al ribasso**, sono soprattutto le **crescenti tensioni indotte dalle misure protezionistiche** dichiarate dal presidente Trump e dalle **possibili misure di ritorsione** da parte dei partner commerciali. Queste politiche hanno aumentato la probabilità di un avvitamento vizioso, che potrebbe deprimere le prospettive di crescita a medio termine, sia attraverso il loro impatto diretto sull'allocazione delle risorse, sia aumentando l'incertezza e generando un possibile calo di fiducia di imprese e consumatori (impatto indiretto). Letture inflazionistiche più elevate negli Stati Uniti, dove la disoccupazione è al di sotto del 4% a fronte di aspettative del mercato per

un percorso di rialzo dei tassi di interesse inferiore a quanto implicito nelle proiezioni del FOMC, potrebbero portare a un'improvvisa rivalutazione dei fondamentali e dei rischi per gli investitori. Condizioni finanziarie più rigide potrebbero infine causare aggiustamenti dei portafogli, oscillazioni dei tassi di cambio e ulteriori riduzioni degli afflussi di capitali verso i mercati emergenti.

Previsioni FMI – scenario di luglio

	Estimate (YoY)		July 2018 - WEO Projections (YoY)		WEO Change (vs April 2018)	
	2018	2017	2018	2019	2018	2019
World Output						
Advanced Economies	3.2	3.7	3.9	3.9	-	-
United States	1.7	2.4	2.4	2.2	-0.1	-
Euro Area	1.5	2.3	2.9	2.7	-	-
Germany	1.8	2.4	2.2	1.9	-0.2	-0.1
France	1.9	2.5	2.2	2.1	-0.3	0.1
Italy	1.1	2.3	1.8	1.7	-0.3	-0.3
Spain	0.9	1.5	1.2	1	-0.3	-0.1
Japan	3.3	3.1	2.8	2.2	-	-
United Kingdom	1	1.7	1	0.9	-0.2	-
Canada	1.8	1.7	1.4	1.5	-0.2	-
Other Advanced Economies	1.4	3	2.1	2	-	-
Emerging Market and Developing Economies	4.4	4.7	4.9	5.1	-	-
Commonwealth of Independent States	0.4	2.1	2.3	2.2	0.1	0.1
Russia	-0.2	1.5	1.7	1.5	-	-
Excluding Russia	1.9	3.6	3.6	3.7	0.1	0.1
Emerging and Developing Asia	6.5	6.5	6.5	6.5	-	-0.1
China	6.7	6.9	6.6	6.4	-	-
India	7.1	6.7	7.3	7.5	-0.1	-0.3
ASEAN-5	4.9	5.3	5.3	5.3	-	-0.1
Emerging and Developing Europe	3.2	5.9	4.3	3.6	-	-0.1
Latin America and the Caribbean	-0.6	1.3	1.6	2.6	-0.4	-0.2
Brazil	-3.5	1	1.8	2.5	-0.5	-
Mexico	2.9	2	2.3	2.7	-	-0.3
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan	5	2.2	3.5	3.9	0.1	0.2
Saudi Arabia	1.7	0.9	1.9	1.9	0.2	-
Sub-Saharan Africa	1.5	2.8	3.4	3.8	-	0.1
Nigeria	-1.6	0.8	2.1	2.3	-	0.4
South Africa	0.6	1.3	1.5	1.7	-	-

SETTIMANA TRASCORSA

EUROPA: le più recenti pubblicazioni confermano la moderazione nella crescita

I valori finali degli indici PMI Markit di luglio vedono l'indice dei Servizi attestarsi a 54.2 punti, leggermente al di sotto delle attese, mentre l'indice Composto confermarsi a 54.3 punti, in linea con il consensus. In Italia, in una settimana dominata dai timori degli investitori sulle manovre dell'esecutivo Lega-M5s, il dato più rilevante pubblicato venerdì è stato quello sulla produzione industriale, che cresce a giugno ad un ritmo leggermente superiore a quanto stimato (+0.5% congiunturale e +1.7% tendenziale). Deludono, invece, le vendite al dettaglio, in calo dello 0.2% su mese dopo l'ottimo +0.8% (ulteriormente rivisto al rialzo) del mese precedente. In Germania, gli ordini al settore manifatturiero, in termini destagionalizzati, sono diminuiti del 4% a livello mensile e dello 0.8% su base annuale a giugno. Il dato ha deluso nettamente il consenso degli economisti, che si aspettavano una diminuzione dello 0.5% su base congiunturale e un aumento del 3.4% su base tendenziale. Gli ordini esteri sono scesi del 4.7% mese su mese mentre quelli domestici sono diminuiti del 2.8% mese su mese. Deludono anche i dati relativi alla produzione industriale, in calo, a giugno, dello 0.9% mese su mese (-0.5% il ribasso previsto dagli analisti). Sull'anno, il rialzo è stato del 2.5% sulle attese per +3.0%. Produzione industriale pubblicata anche in Spagna: i numeri di giugno sono in calo dello 0.6% mese su mese e in crescita dello 0.5% anno su anno.

USA: gli annunci di Washington compensano le poche sorprese sul fronte prezzi

In una settimana relativamente povera di indicazioni macroeconomiche sul fronte statunitense l'attenzione, dopo il labor report rilasciato venerdì 3 agosto, si focalizza inizialmente sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione: con l'ultimo dato, destagionalizzato, sono scese di 6.000 unità a quota 213.000 (220.000 unità il consenso). A seguire i prezzi alla produzione per la domanda finale che sono rimasti invariati a livello mensile a luglio, meno delle attese degli economisti che si aspettavano un dato in salita dello 0.2% mese su mese. Il dato di giugno è stato confermato a +0.3% mese su mese. L'inflazione al consumo si conferma al 2,9% anno su anno mentre registra una leggere salita dal 2,3% precedente al 2,4% la componente "core" ex Food and Energy. In assenza di news flow di rilievo sul fronte macroeconomico, gli operatori si sono focalizzati maggiormente sulle buone trimestrali societarie lasciando in secondo piano per il momento l'escalation delle tensioni commerciali. Tuttavia, l'ultimo giorno di trattazioni della settimana, dopo l'annuncio di Washington sull'imposizione di sanzioni contro Russia e Turchia, ha visto un importante ritorno di volatilità sul mercato, con impatti in particolare sui listini europei e sugli attivi turchi.

ASIA: segnali incoraggianti dall'economia nipponica

Nel secondo trimestre l'economia nipponica è cresciuta più del previsto, dopo la contrazione registrata nei primi tre mesi dell'anno. Su anno, il PIL del 2Q ha mostrato un incremento di 1.9% rispetto alle stime degli economisti per +1.4%, mentre su trimestre l'incremento è stato dello 0.5% a fronte di attese per un più contenuto +0.3%. Tuttavia, in significativo calo a giugno i numeri relativi agli ordini di macchinari: l'indicatore, giudicato il più affidabile anticipatore nel ciclo degli investimenti delle imprese ha visto una flessione di 8.8% su mese nel dato core, ben al di sotto del consensus per -1.0%, dopo il -3.7% di maggio. Su anno l'espansione è stata dello 0.3% a fronte di attese per un +10.5%. Scende in giugno anche la spesa delle famiglie giapponesi, sebbene i salari reali abbiano riportato l'incremento più consistente da oltre 21 anni (+2.8% su anno), offrendo un segnale di progressivo allargamento dei benefici della prolungata fase di ripresa economica. Spostandoci in Cina, protagonista è la bilancia commerciale di luglio, in calo rispetto al mese precedente e alle stime degli analisti. Il dato del mese scorso parla di un surplus di \$28mld, con esportazioni in crescita del 12.2% (stime +10%) e importazioni in crescita del 27.3% (stime +16.5%) su anno.

PERFORMANCE DEI MERCATI



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >